

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD DEVILS, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD DEVILS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, un proprio calciatore minorenni, in violazione dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, alla convocazione da parte della Procura Federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD DEVILS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Novellini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD DEVILS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò